

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE FISIOTERAPISTA: RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

Sentenza della Corte di Cassazione

“Incombe sul fisioterapista, nell’espletamento della sua attività professionale, un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possono rivelarsi dannose, sicché, in mancanza di idonea documentazione medica (eventualmente non prodotta dal paziente) lo stesso fisioterapista ha il dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal trattamento che si accinge a praticare.”

CORTE DI CASSAZIONE, sez. IV, sentenza del 10 aprile 1998, n.859.

Durante una seduta di rieducazione, un Fisioterapista aveva ri-fratturato l’omero di un Paziente inviatogli, per i trattamenti riabilitativi del caso, da un medico ortopedico.

Di fronte alle contestazioni del Paziente ed alla conseguente citazione per danni presso la Corte di Appello, il Fisioterapista si era difeso adducendo, come motivazione della sua non colpevolezza per il danno fisico arrecato, il fatto di avere ricevuto dal Paziente una semplice “impegnativa” con prescrizione di “kinesiterapia” firmata dal medico e null’altro (anche se il Paziente sosteneva di avergli invece fatto avere ampia documentazione clinica).

La Corte di Appello chiamata a giudicare, al termine del dibattimento giungeva alla conclusione che “la condotta dell’imputato andava valutata sul presupposto (incerto) che egli sapesse, appunto, solo della esigenza di sottoporre il Paziente, secondo quanto scritto dal medico e riportato in impegnativa, a kinesiterapia”, per cui decideva di assolvere l’imputato, “non essendo certa la sua colpa”.

Il Paziente presentava allora ricorso avverso a tale sentenza presso la Corte di Cassazione, la quale, riesaminati i fatti, lo accoglieva, ribaltando la sentenza della Corte d’Appello.

La Corte di Cassazione, nel motivare la sua sentenza, ha in particolare rilevato che “erroneamente la Corte di merito (quella d’Appello) ha escluso un obbligo di informazione a carico del Fisioterapista e ciò a prescindere dalla produzione, da parte del Paziente, di idonea documentazione. Ritiene infatti questa Corte che incombe sul fisioterapista, nell’espletamento della sua attività professionale, un obbligo di accertamento delle condizioni del paziente traumatizzato prima di compiere manovre riabilitative che possono rivelarsi dannose, sicché, in mancanza di idonea documentazione medica (eventualmente non prodotta dal paziente) lo stesso fisioterapista ha il dovere di assumere tutte le informazioni richieste dal trattamento che si accinge a praticare.” Questa sentenza stabilisce il preciso dovere, da parte del Fisioterapista, di documentarsi, circa le condizioni del Paziente da trattare, indipendentemente dalle possibili informazioni fornite dal medico che propone il trattamento.